

COMUNE VARZO
(Provincia di Verbania)

**Regolamento Comunale per lo svolgimento
di manifestazioni temporanee
(approvato con delibera C.C. 26/01/2010 n° 4)**

CAPO I

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Attività disciplinate dal Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme statutarie, le modalità di svolgimento, nel territorio comunale, di tutte quelle manifestazioni o riunioni straordinarie di persone, in qualsivoglia modo denominate (feste, sagre, fiere, mercatini, castagnate, *et similia*), legate a festività popolari e religiose o alla cultura, alle tradizioni e alla storia della comunità locale.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di svolgimento dei mercatini tipici locali (anche definiti mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti) e delle manifestazioni di sorte di carattere locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza).

3. Il presente Regolamento disciplina, infine, le modalità per la concessione del Patrocinio del Comune di Varzo alle manifestazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO II

**FESTE, SAGRE, FIERE, MERCATINI E MANIFESTAZIONI O
RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE**

Articolo 2 - Caratteristiche delle manifestazioni.

1. Le manifestazioni di cui al presente capo (di seguito, "le manifestazioni") possono essere promosse o organizzate da enti pubblici, organismi religiosi, associazioni ricreative, culturali, sportive, religiose, benefiche nonché da partiti politici e organizzazioni sindacali.

2. Durante le manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande; possono essere organizzate mostre e vendite; possono essere effettuati trattenimenti danzanti, giochi, tombole, lotterie, pesche di beneficenza e spettacoli di arte varia.

3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e in materia di sicurezza dei luoghi e delle persone, nonché nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

4. Il rispetto delle disposizioni di legge è garantito dal dichiarante l'inizio di attività o eventualmente, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo, espressamente indicate.

Articolo 3 - Programma annuale delle manifestazioni.

1. Annualmente, l'Ufficio comunale del Commercio, d'intesa con l'Associazione *Pro loco Valle Divedro* e i promotori o organizzatori, predispone il programma annuale delle manifestazioni, previa acquisizione delle richieste di inserimento.

2. Il programma annuale delle manifestazioni è approvato dalla Giunta comunale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Commercio, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Nell'elaborazione del programma annuale devono essere rispettate le seguenti regole:

a) il medesimo soggetto non può organizzare più di una manifestazione nel corso del mese e non più di 4 (quattro) nell'arco dell'anno. In quest'ultimo caso, tra le due manifestazioni deve sussistere un intervallo di almeno 15 giorni.

b) nel caso in cui vi sia una pluralità di richieste, deve essere assegnata priorità alle manifestazioni che, storicamente, risultano essere di più risalente e radicata tradizione;

c) deve attribuirsi particolare risalto alle manifestazioni che promuovono o valorizzano i prodotti agricoli o artigianali del territorio varzese.

4. Resta, in ogni caso, esclusa dalla applicazione della disposizione di cui al precedente comma 3, lett. a), l'Associazione *Pro loco Valle Divedro*.

5. Il programma annuale delle manifestazioni può essere modificato, in corso d'anno, dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento.

Articolo 4 - Divisione del territorio comunale.

1. Ai fini della predisposizione del programma annuale delle manifestazioni, il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone geografiche:

zona A: il territorio comunale;

zona B: il centro storico;
zona C: le frazioni.

2. La modifica delle zone geografiche è di competenza della Giunta comunale.

Articolo 5- Inserimento nel programma annuale delle manifestazioni.

1. I soggetti organizzatori o promotori, devono comunicare, entro il 30 novembre, di ogni anno le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo da iscrivere nel programma annuale.

2. La richiesta di inserimento deve contenere:

- a) la ragione sociale e la sede del soggetto organizzatore o promotore della manifestazione;
- b) il periodo e la durata della manifestazione e l'indicazione del luogo di svolgimento;
- c) l'eventuale domanda di utilizzo del suolo pubblico;
- d) l'elenco delle attrezzature pubbliche di cui si richiede la disponibilità e delle eventuali forniture di servizi;
- e) il programma di massima della manifestazione;
- f) gli eventuali prodotti tipici somministrati nel corso della manifestazione.

3. Le proposte di manifestazioni nuove e/o straordinarie saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. I periodi di svolgimento delle manifestazioni vengono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) enti pubblici, Pro loco, enti o associazioni con Patrocinio concesso dall'amministrazione comunale;
- b) maggiore anzianità di svolgimento autorizzato riferita al periodo ed al luogo per i quali l'autorizzazione è stata concessa negli anni precedenti, tenendo conto, in particolare, del legame della manifestazione con le tradizioni locali.

5. A parità di anzianità di svolgimento sarà data la precedenza alla domanda presentata in data anteriore.

Articolo 6 – Durata delle manifestazioni e denominazione.

1. La durata massima di ciascuna manifestazione non può essere, di regola, superiore a:

- 20 (venti) giorni consecutivi per la festa patronale del Paese;
- 1 (un) giorno per le feste frazionali;
- 4 (quattro) giorni per tutte le altre feste.

Sono esclusi dal conteggio i giorni eventualmente necessari per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.

2. I limiti temporali su elencati possono essere aggiornati, annualmente, con deliberazione della Giunta comunale in concomitanza con l'approvazione del programma, qualora l'amministrazione ritenga congrua una maggiore durata.

3. Ad esclusione delle manifestazioni politiche, religiose e sindacali, tutte le altre devono avere una denominazione comune che le caratterizzi.

Articolo 7 - Spostamento del luogo o della data di svolgimento di una manifestazione

Su istanza motivata del soggetto organizzatore, può essere autorizzato, dalla Giunta comunale, lo spostamento del luogo o della data di svolgimento di una manifestazione, anche dopo l'approvazione del programma annuale.

Articolo 8 - Autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

1. In occasione delle manifestazioni, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande avviene in deroga agli atti di programmazione previsti dall'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38.

2. Le autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate dal Comune.

3. La richiesta di autorizzazione temporanea ha validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione cui fa riferimento ed è valida, con esclusivo riferimento ai luoghi ed ai locali cui si riferisce; in nessun caso la durata dell'autorizzazione può eccedere 45 giorni.

4. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, o colui che è delegato alla vendita dal soggetto o dalla associazione o organizzazione che promuove la manifestazione temporanea, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38.

5. Si prescinde dal possesso dei predetti requisiti morali e professionali nel caso di autorizzazioni temporanee rilasciate in occasione di eventi fieristici o di promozione del territorio, ad associazioni od enti senza fini di lucro e finalizzati alla promozione ed allo sviluppo del territorio interessato alla manifestazione.

6. Per l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande si devono osservare le prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi, di sicurezza e di

sorvegliabilità, con esclusione soltanto della destinazione d'uso dei locali.

7. Per l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che avvengono su spazi ed aree pubbliche trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs 31 marzo 1998, n. 114.

8. La richiesta di autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di inizio della manifestazione unitamente alle autorizzazioni richieste in materia igienico sanitaria.

9. Entro dieci giorni dalla loro adozione copia delle autorizzazioni rilasciate deve essere comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Articolo 9 - Adempimenti e requisiti igienico – sanitari.

La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee è sottoposta alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

Articolo 10 - Pubblicità delle tariffe.

La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee è sottoposta alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi.

Articolo 11 - Preparazione pasti.

1. La preparazione dei pasti potrà avvenire, oltre che nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni, anche in luoghi diversi e a cura di soggetti diversi dagli organizzatori, purché dotati dei requisiti richiesti dalla legge per la preparazione dei pasti.

2. Qualora i pasti vengano preparati in locali diversi, sempre a cura degli organizzatori, dovranno essere trasportati sul luogo della manifestazione secondo le indicazioni e prescrizioni della ASL

Articolo 12 - Bevande alcoliche.

Relativamente alla somministrazione di bevande alcoliche, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 13 - Commissione Comunale di Vigilanza sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo.

1. Lo svolgimento di manifestazioni con allestimenti temporanei è sottoposto a sopralluogo preventivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo se istituita.

2. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e che non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. e) del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

4. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti, sarà richiesto sopralluogo della Commissione Tecnica di Vigilanza Provinciale.

Articolo 14 - Prescrizioni di sicurezza.

A prescindere dalle prescrizioni imposte, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, dall'organo che effettuerà le verifiche e salvo che tale organo non disponga esplicitamente in modo diverso, gli organizzatori devono, in ogni caso, garantire le prescrizioni di sicurezza di seguito indicate:

a) le installazioni (palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc.) devono avere i prescritti requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti;

b) l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere a norma e certificato da tecnico abilitato.

c) tutte le eventuali strutture metalliche devono essere ancorate a terra;

d) le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei sostegni e cavi ad alta resistenza meccanica alla trazione;

e) gli scarichi dei servizi igienici o di bar devono essere debitamente ed appositamente incanalati;

f) le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica;

g) deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio;

h) deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, con almeno tre nei locali destinati a cucina.

i) i depositi di GPL in bombole, devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture; non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille;

Articolo 15 - Responsabile della manifestazione.

Dovrà essere individuato e comunicato, all'Ufficio comunale Commercio, il nominativo del Responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio; in assenza di detta designazione, il Responsabile della sicurezza della manifestazione sarà individuato nella persona fisica richiedente l'autorizzazione.

Articolo 16 – Orari e limiti di rumorosità.

1. L'emissione di suoni e rumori dovrà rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari eventualmente adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, e nelle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

2. In caso di vacanza di norme o di inapplicabilità delle stesse, il Sindaco, sentita l'ARPA, può disporre con proprio provvedimento limiti e orari.

Articolo 17 - Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori, fatto salvo quanto stabilito dall'amministrazione in caso di concessione del Patrocinio comunale.

2. La pulizia delle aree pubbliche dove si svolgerà la manifestazione è a carico dei promotori o organizzatori. Resta a carico dell'amministrazione la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.

3. L'Ufficio comunale del Commercio può richiedere, prima dello svolgimento della manifestazione, la stipula, da parte degli organizzatori, di idonea polizza assicurativa a copertura di danni a terzi o al patrimonio comunale.

Articolo 18 - Tariffe, tasse e imposte.

Le manifestazioni oggetto del presente regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo.

Articolo 19 – Sanzioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, relative alla somministrazione di alimenti e bevande, trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38, o dalle vigenti normative nazionali ove applicabili.

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e successive modificazioni.

Articolo 20 – Modulistica

Le autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate dal Comune che predisporrà apposita modulistica per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti ed alla somministrazione di alimenti e bevande.

CAPO III

MERCATINI TIPICI LOCALI

Articolo 21 – Definizione

1. Per “mercatini tipici locali” si intendono le manifestazioni commerciali promosse, da operatori economici professionali e non fine di valorizzare il territorio comunale, anche all'interno o in concomitanza di altre iniziative culturali, sportive o ricreative o di eventi particolari.

2. I mercatini tipici locali possono assumere la forma di mercatini dell'usato, dell'antiquariato minore, del modernariato, dell'artigianato e **possono avere** anche carattere tematico.

Articolo 22- Requisiti degli operatori

1. Sono ammessi a partecipare ai mercatini tipici locali gli operatori commerciali, le associazioni e gli hobbisti in possesso:

a) dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, con o senza l'uso di posteggio, rilasciata ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

b) della dichiarazione preventiva resa al Sindaco, ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S., del commercio di cose antiche ed usate o relativa presa d'atto;

c) dell'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività commerciale al dettaglio di cose ed effetti usati, aventi valore storico, artistico, archeologico o di nessun pregio;

d) del registro di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. non si applicano, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari od inferiore ad Euro 50,00 .

3. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi deve essere autocertificato all'interno dell'istanza di partecipazione di cui al successivo art. 23.

4. Possono, altresì, partecipare ai mercatini tipici locali gli autori di opere d'arte e di opere d'ingegno che vogliono dare pubblica dimostrazione della loro abilità. A titolo puramente esemplificativo, si considerano autori di opere d'arte o d'ingegno i seguenti soggetti: scalpellini, pittori, anche su oggettistica, fabbri, incisori su cuoio, origami, uncinetto, creatori di collanine, di opere in pasta di pane, di lavorazioni a maglia, in vimini o bambù, etc.

Articolo 23 - Presentazione delle istanze di partecipazione

1. Le istanze per ottenere la concessione del posteggio ad ogni singolo mercato, o a più mercati, devono essere redatte obbligatoriamente in carta legale e pervenire al Comune almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento del mercato.

2. L'ammissione al mercatino è limitata alla copertura completa dei posteggi presenti nell'area di svolgimento del mercatino medesimo. L'ammissione sarà effettuata in base dell'ordine cronologico di arrivo, al protocollo comunale, delle istanze.

3. Le domande pervenute oltre i termini, saranno prese in considerazione nel caso in cui risultassero ancora disponibili dei posti.

4. Gli operatori ammessi al mercatino che intendano rinunciare alla partecipazione dovranno inviare adeguata comunicazione, in forma scritta, al Comune, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione del mercato: lo spazio eventualmente già assegnato verrà così destinato ad altri richiedenti aventi titolo.

Articolo 24 – Tariffe e canoni

1. Relativamente ai mercatini tipici locali non è dovuta, al Comune, alcuna tariffa e non è, altresì, dovuto il canone per l'occupazione dello spazio e delle aree pubbliche.

Articolo 25 - Concessione posteggi

1. L'area destinata ai mercatini è di norma piazza _____, ma potranno essere individuate anche altre zone dell'abitato o, in occasione di eventi particolari, le manifestazioni potranno svolgersi anche nei centri frazionali.

Articolo 26- Autorizzazioni rilasciate dal Comune

1. Qualora risulti necessario, il Comune rilascerà, su carta legale, le autorizzazioni temporanee ad ogni singolo partecipante, riportando all'interno delle stesse:

- a) il mercato cui l'operatore ha diritto di partecipare;
- b) il numero e le dimensioni del posteggio assegnato;
- c) gli orari e la data di svolgimento del mercatino.

2. E' facoltà del Comune rilasciare autorizzazioni cumulative a favore di più soggetti.

3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità tassativa esclusivamente per il mercatino in esse indicato.

Articolo 27- Obblighi degli operatori

Gli operatori sono tenuti:

- a) al rispetto dell'orario del mercato, successivamente stabilito con apposito provvedimento, e delle eventuali disposizioni impartite dagli Organi preposti alla vigilanza;
- b) a rispondere personalmente e a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta;
- c) a rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose, causati durante lo svolgimento del mercato, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune;
- d) a svolgere l'attività nel rispetto delle norme in materia fiscale;
- e) a non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
- f) a non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
- g) ad agevolare l'entrata e l'uscita degli automezzi, spostando eventualmente tende, ombrelloni e merci ed ogni altro elemento accessorio all'attività.

Articolo 28- Divieti

1. Gli operatori ammessi alla manifestazione non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito. E' fatto divieto di abbandonare nell'area, dopo la chiusura del mercato, le merci risultate invendute o i rifiuti di loro produzione.
2. Gli operatori ammessi alla manifestazione devono essere sempre presenti presso il posteggio loro attribuito per la partecipazione alla manifestazione stessa.
3. Gli operatori ammessi alla manifestazione devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti comunali.

Articolo 29 - Sanzioni

Chiunque eserciti l'attività di cui al presente regolamento, in assenza della prescritta autorizzazione, incorrerà nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

CAPO IV PATROCINIO COMUNALE

Articolo 30 - Iniziative ammesse al Patrocinio comunale

1. Il Patrocinio comunale rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune per le iniziative degli enti e delle associazioni che:
 - contribuiscono alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica sociale e sportiva della cittadinanza;
 - contribuiscono alla promozione delle attività agricole, artigianali, commerciali e turistiche di particolare interesse per il territorio e per la cittadinanza;
 - contribuiscono alla promozione ed allo sviluppo delle tradizioni locali;
 - svolgono la loro attività con il contributo di istituti di ricerca o di studio o con il contributo di organismi culturali e sportivi.
2. Non sono ammesse al Patrocinio comunale le iniziative di carattere politico o sindacale.

Articolo 31 – Modalità di concessione del Patrocinio comunale

Il Patrocinio comunale è concesso con delibera di Giunta comunale, previa apposita richiesta degli organizzatori.

Articolo 32 – Oneri economici per il Comune patrociniante.

La concessione del Patrocinio non fa sorgere, automaticamente, il diritto alla concessione di contributi da parte del Comune.

CAPO V

LOTTERIE, TOMBOLE, PESCHE E BANCHI DI BENEFICENZA.

33 - Tipologia delle manifestazione di sorte a carattere locali.

1. Sono manifestazioni di sorte a carattere locale le lotterie, le tombole, le pesche o banchi di beneficenza.
2. Per **lotteria** si intende una manifestazione effettuata con vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.
3. La lotteria è consentita se: i) la vendita dei biglietti è limitata al territorio della Provincia; ii) l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro **51.645,69**; iii) i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
4. Per **tombola** si intende una manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al numero 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La vendita delle cartelle è limitata al Comune di Varzo e ai Comuni limitrofi e le cartelle devono essere contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola non è limitato, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro **12.911,42**;
5. Per **pesca o banco di beneficenza** si intende una manifestazione a sorte effettuata con vendita di biglietti la quale, per la sua organizzazione, non si presta per l'emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro **51.645,69**.
6. È, in ogni caso, vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.
7. I premi delle lotterie e delle pesche o banchi di beneficenza consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i

titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

34 - Promotori ed organizzatori

1. Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza possono essere promosse esclusivamente da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

2. le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, possono essere organizzate anche dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi.

35 - Obblighi dei promotori

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno **30 (trenta)** giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune di Varzo. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

2. Alla comunicazione di cui al comma precedente, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

b) per le tombole, il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del Comune ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

36 – Controlli.

1. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

- a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
- b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

2. Il Comune effettua il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali ed è l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.

37 – Sanzioni relative alle manifestazioni di sorte locali.

Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

38 - Modalità di svolgimento delle manifestazioni.

1. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i Comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

2. Per le lotterie e per le tombole, un rappresentante dell'ente organizzatore provvede, prima dell'estrazione, a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.

3. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

4. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

5. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il Comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 – efficacia del regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.

2. Il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.